

**ORDINE DEL GIORNO n. 535**

**Il Consiglio regionale**

*premessato che*

- la legge regionale n. 34 del 22 novembre 2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" disciplina gli interventi della Regione per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici. Al fine del raggiungimento degli obiettivi, l'articolo 3 prevede gli strumenti di intervento attuabili dalla Regione Piemonte;
- in particolare, l'articolo 6 della l.r. 34/2004, prevede, nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal Consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, che la Giunta regionale adotti, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale d'intervento che indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie;
- il Programma Pluriennale di Intervento per le Attività Produttive, per il periodo 2018-20, prevede che le finalità di sviluppo e qualificazione delle attività produttive, l'incremento della competitività e la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione, in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici, identificate dalla legge regionale sono perseguite con la previsione di linee di finanziamento tese, tra le altre cose, a:
  - favorire l'innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e gestionale delle imprese;
  - sostenere il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle PMI e dell'Artigianato;
- l'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009, prevede che le attività agricole e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree protette e che rispondono ai principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare. La norma individua accordi agro-ambientali volti all'adozione di tecniche colturali compatibili con la conservazione della biodiversità e all'integrazione del reddito aziendale attraverso il sostegno di filiere produttive per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e per l'integrazione delle attività produttive con il turismo rurale, enogastronomico e didattico;

*considerato che:*

- con il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 e succ. modifiche, cosiddetto decreto clima, è stato disposto che ogni parco nazionale costituisce una zona economica ambientale, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche per il contenimento delle emissioni climalteranti, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono;

- nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di istituzione dei parchi nazionali e di riduzione delle emissioni di carbonio, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi;

*valutato che:*

- l'articolo 5ter della l.r. 19/2009 prevede quali misure di incentivazione l'attribuzione di priorità ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta regionale nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, compreso entro i confini del parco stesso, di interventi, impianti e opere (elencati nell'articolo in parola) compatibili con il piano d'area e previsti dal piano pluriennale economico e sociale;
- il medesimo ordine di priorità è attribuito, dal comma 2 dello stesso articolo, ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta interessata.
- sebbene gli Enti possano beneficiare di contributi europei per il recupero del proprio patrimonio edilizio e dei beni UNESCO, non vi è alcuna garanzia che dopo il recupero si trovino concessionari disposti a investire all'interno delle Aree naturali protette regionali, soprattutto a causa della mancanza di politiche per il sostegno alle imprese che fanno ricettività, ristorazione, promozione, o altra attività compatibile con la finalità di tutela del Parco;
- la Regione dovrebbe valutare di favorire anche con agevolazioni e vantaggi fiscali le PMI localizzate all'interno delle Aree naturali protette regionali, che svolgono attività ecosostenibili compatibili con le finalità istitutive del parco e che si impegnano attivamente alla riduzione delle emissioni climalteranti. Questo avrebbe ricadute positive su tutto l'indotto legato alle Aree naturali protette regionali

### **impegna la Giunta regionale**

- al fine di potenziare il contributo delle Aree naturalistiche per il contenimento delle emissioni climalteranti, nonché di favorire in tali Aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, a prevedere, attraverso propri strumenti normativi, l'istituzione delle ZEAR – Zone Economiche Ambientali regionali;
- ad attivare un gruppo di lavoro interdirezionale per valutare le azioni di sostegno economico da prevedere all'interno delle ZEAR in funzione delle singole realtà delle Aree Naturali Protette e di condividere le proposte in un Tavolo di Lavoro con gli Enti di gestione delle Aree naturali protette regionali, gli amministratori locali, le Associazioni e la competente Commissione consiliare.

====oOo====

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 9 aprile 2021*